



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

nel procedimento cautelare ex art. 700 cpc iscritto al n. **44524/2015 R.G.** promosso da:

SDL CENTROSTUDI SPA (C.F. 03253470987)

RICORRENTE

contro

DEBORAH BETTI (C.F.)

RESISTENTE

a scioglimento della riserva che precede

OSSERVA

Con ricorso *ex art. 700 cpc* depositato in data 15/7/2015, SDL CENTROSTUDI SPA conveniva in giudizio BETTI Deborah chiedendo ordinarsi la rimozione e/o la cancellazione e/o l'occultamento dalla rete web delle pubblicazioni diffamatorie riportate nel ricorso e la condanna della resistente al pagamento della somma di € 100,00 "*per ogni ulteriore pubblicazione di post o commenti o mancata rimozione di commenti e euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento*".

A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente esponeva:

- di essere una società specializzata nella tutela dei diritti di soggetti che hanno subito illeciti a seguito dell'agire degli istituti di credito, di predisporre a tale scopo perizie econometriche finalizzate a rilevare eventuali anomalie all'interno di una relazione bancaria attraverso elaborati che mirano a verificare se nel rapporto bancario esaminato fosse riscontrabile usura o se vi fossero competenze e interessi debitori *contra legem*, di porre a disposizione dei propri clienti avvocati competenti nel settore di riferimento per offrire un'opportuna tutela in sede giudiziale e stragiudiziale;
- nel gennaio 2013, stipulava con la BETTI - quale legale rappresentante della Bema Ceramiche srl - un contratto di mandato finalizzato, da un lato, a redigere una perizia econometrica relativa al rapporto bancario intrattenuto dalla menzionata società con la Banca Popolare di Milano Scarl e, dall'altro, a favorire tutte le attività stragiudiziali e giudiziali tendenti al recupero e/o allo storno degli interessi ritenuti indebitamente applicati dall'istituto;
- redatti gli elaborati di cui sopra ed esperito con esito negativo il tentativo di mediazione stragiudiziale, veniva avviato un procedimento civile avanti al Tribunale di Milano, VI sezione, definito con sentenza di rigetto delle domande di parte attrice (sentenza n. 64615/2013). A fronte di



tale esito, si era resa disponibile, mediante un proprio professionista, a proporre appello avverso la sentenza ed a tutelare gli interessi società soccombente anche in sede penale, *“il tutto in forma completamente gratuita”*;

- la BETTI, *“in nome della sua compagine”*, rifiutava l’offerta, dichiarandosi interessata unicamente a ricevere in ripetizione quanto era obbligata a versare in virtù della soccombenza, a titolo di spese ed emolumenti legali, ed il risarcimento dei danni patiti affermando che *“se la SDL non avesse corrisposto tali importi – così come dogmaticamente ed apoditticamente pretesi - la signora Betti avrebbe intrapreso una serrata campagna diffamatoria ai danni della prima”*;
- in data 13/11/2014, durante un incontro tenutosi presso l’Unione Artigiani, la BETTI ribadiva la propria posizione e, già prima di tale incontro, aveva depositato querela (4/11/2014) che, per altro, veniva pubblicata sul web dalla stessa querelante dando contestualmente *“ corpo e sostanza alla preannunciata condotta illecita provvedendo a diffondere nella rete web numerosissimi comunicati dal marchiano segno denigratorio, con frequenza ed una cadenza optonica”*: sul proprio sito internet e sul profilo Facebook la resistente diffondeva diversi comunicati con i quali attaccava la SDL CENTROSTUDI spa e pubblicava articoli alludendo ai fallimenti giudiziali in cui la ricorrente era incorsa allo scopo di allontanarne la clientela.

SDL CENTROSTUDI SPA evidenziava la valenza illecita e lesiva dell’immagine, dell’onore e del suo decoro nella condotta della BETTI, definendola *“gravemente diffamatoria”* e frutto di un *“vero e proprio disegno”* che, per la sistematicità, non poteva essere tollerata. Deduceva la mancanza dei caratteri di pubblico interesse, inerenza e continenza in quanto dalla lettura degli articoli *“è dato intendere che la procedente società sia in realtà composta da soggetti delinquenti, incompetenti ed unicamente mossi dall’intento di truffare i propri clienti”* e la pubblicazione della querela *“si presta infatti perfettamente a lasciare intendere, agli occhi ignari del terzo lettore, che i fatti – e le infondate e temerarie accuse – in esso contemplate, siano veri ed oggettivi (come se fossero stati già accertati da una Autorità Giudiziaria)”*.

Con riferimento alla sussistenza delle condizioni dell’azione cautelare richiamava, in punto di *fumus boni iuris*, il carattere diffamatorio delle dichiarazioni della BETTI, che, *“prima che si pronunci la giustizia penale, pervicacemente persegue l’attuazione del suo sconcertante e delirante disegno criminoso”* e, quanto al *periculum in mora*, sottolineava la costante aggressione alla reputazione commerciale acuita dal fatto che i messaggi, i *post* e le comunicazioni attribuibili alla resistente erano visibili sul *web* per molto tempo e da numerosi utenti.

Concludeva che *“è di tutta evidenza, quindi, che se la società volesse far valere, in via ordinaria, il suo diritto a non vedere ingiustamente lesa la sua immagine e reputazione professionale, quest’ultima sarebbe minacciata da un pregiudizio imminente ed irreparabile e ciò in quanto i commenti denigratori ed offensivi sarebbero pubblici e visibili a tutti i consociati per tutta la durata del giudizio di cognizione ordinaria”* deducendo, altresì, la perdita progressiva di clienti e fatturato.

Riguardo al futuro giudizio di merito a cognizione piena, la difesa della società ricorrente precisava che *“all’esito della tutela speciale sommaria instaurerà, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 669 octies cpc un*



giudizio ordinario di cognizione, domandando che sia accertata e dichiarata l'illiceità della condotta della sig.ra Deborah Betti e che, pertanto, siano confermati l'emanando provvedimento cautelare e condannata l'odierna resistente al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa” e così prospettando che l'invocata misura inibitoria doveva intendersi come funzionale ad un giudizio di accertamento dell'illecito diffamatorio, con conseguente richiesta risarcitoria.

Con riferimento ai messaggi pubblicati dalla BETTI, la SDL CENTROSTUDI si richiamava ai seguenti siti internet:

- www.deborahbetti.it in cui risultava pubblicato il testo della denuncia-querela depositata contro la SDL CENTROSTUDI, unitamente a numerosi commenti dal tenore lesivo del diritto alla immagine di quest'ultima (ad esempio, il titolo di un articolo pubblicato riportava: “*SDL Centrostudi; e la “geosoccombenza” nei Tribunali d'Italia – Udine*”, nel quale si legge: “*Lo scopo della mia vita sarà quello di perseguirvi e danneggiarvi*”);
- www.consulenzadebito.it, nel quale la BETTI definiva come “*latitante*” la società ricorrente, ascrivendole condotte truffaldine, disoneste ed immorali.

SDL CENTROSTUDI evidenziava, inoltre, come sulla pagina personale profilo Facebook della BETTI erano presenti numerosi *post* con i quali veniva ancora una volta manifestata l'incompetenza e la disonestà dei suoi collaboratori e legali.

Con l'atto introduttivo la SDL CENTROSTUDI spa ha prodotto la propria visura camerale (da cui risulta avere sede in MAZZANO - BS - via Padana Superiore 82/B e con ufficio amministrativo in Roma via Gino Funaioli 54) e copia dei messaggi scaricati da pagine *web*, collegati a spazi virtuali raggiungibili tramite gli indirizzi internet sotto elencati ed al profilo Facebook della BETTI:

1. 27/6/2015, www.consulenzadebito.it, “*SDL vista da una cliente!!!/Consulenza debito*” in cui la resistente si lamenta del servizio reso dalla SDL nell'ambito del procedimento che la ha interessata e nel testo viene fatto riferimento anche a commenti risalenti al 25 gennaio 2015;
2. 11/6/2015 “*SDL Centrostudi, che gli avvocati facciano il loro DOVERE*” “*Tutti gli avvocati, anche quelli di SDL Centrostudi DEVONO!*”;
3. 26/6/2015 www.deborahbetti.it *SDL Centrostudi: software, perizie certificate / parliamodelniente*” in cui la BETTI - lamentandosi delle numerose mail ricevute dalla SDL - si sofferma sul problema delle certificazioni del software, certificazione ritenuta inesistente: “*ALLORAAAAAAA! Mah ragazzi nemmeno se giocate nella stessa squadra riuscite a mettervi d'accordo? E poi saremmo NOI gli sbarellati? Andiamo bene! E comunque il modus operandi è sempre lo stesso; nessuno firma nero su bianco quel che scrive/dice e nessuno allega un bel cavolo di nulla! Della serie: “ti dico io che il software è certificato, fidati e non fare altre domande perché non ti devo risposte!” Da una parte è certificato dall'altra è asseverato, SONO DUE COSE DIVERSE, come la banana e la pizzaSONO DIVERSE è un fatto. Ma allora ci avete preso proprio per degli imbecilli?!?” e ribadita nel post del 21/6/2015 dal titolo “*SDL Centrostudi: VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!*” in cui si legge “*NON**



ESISTE NESSUNA CERTIFICAZIONE EMESSA DA QUESTA AUTOREVOLE UNIVERSITA' a favore di SDL CENTROSTUDI!"

4. in data 18/6/2015 la BETTI pubblicava sul proprio profilo Facebook la sentenza n. 3377/2015 del Tribunale di Bergamo e, commentando il provvedimento, affermava l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e degli atti successivi, in quanto *"Nel caso in esame, non essendo state eseguite le attività di notificazione dal difensore, ma dal domiciliatario, neppure delegato, deve farsi applicazione del principio sopra richiamato"* l' assenza di una polizza assicurativa di SDL a copertura dei rischi;
5. in data 14/6/2015 la BETTI pubblicava sul proprio profilo Facebook la sentenza del Tribunale di Milano, riguardante la società da lei rappresentata, correlata dal racconto della vicenda processuale;
6. in data 2/7/2015 sulla pagina Facebook la BETTI pubblicava un articolo *"S DL Centrostudi, la "geosoccombenza" nei Tribunali d'Italia – Udine"* in cui la resistente faceva il resoconto della storia di un altro cliente di SDL che è rimasto soccombente nel giudizio contro una banca concludendo *"Un dato già lo buttiamo sul piatto, il rapporto tra geografia e soccombenze nei Tribunali nel nostro paese, un nuovo termine la geosoccombenza certificata dalla fantascienza teorica di SDL Centrostudi. Certificata! Ma mica era solo Milano "filo bancaria"?"*
7. in data 9/1/2015 la BETTI pubblicava *"Denuncia con esposto: la fine della storia"*, secondo cui *"Con quella che chiamiamo, impropriamente, "la fine della storia": una denuncia attraverso esposto presso il Tribunale di Milano contro SDL Centrostudi SPA, azienda del bresciano che si occupa di "scovare" gli illeciti commessi dalle banche sui nostri mutui o conti"*;
8. in data 20/5/2015 la BETTI pubblicava *"Comunicato stampa di Deborah Betti del 20/5/2015 in risposta al comunicato stampa di SDL Centrostudi del 5/5/2015 in risposta all'articolo pubblicato su "Il Fatto Quotidiano" del 4/5/2015"*;
9. in data 3/6/2015 la BETTI pubblicava *"SDL – Centrostudi – Analisi Sentenza Pubblicate"*, in cui la resistente analizzava le pronunce pubblicate sul sito internet di SDL, precisando che *"Va detto però che vengono pubblicate solo sentenze che vedono soccombenti la banca, la finanziaria ecc"*;
10. in data 7/7/2015 la BETTI pubblicava *"G. Bertollo di SDL Centrostudi e le Banche ringraziano"* soffermandosi sulle domande rigettate da diverse A.G. con condanna ex art. 96 cpc, precisando che *"Il mio caso è IDENTICO, perdo una causa perché non sono stata seguita da PROFESSIONISTI SERI e la mia PERIZIA è STATA GIUDICATA INAMMISSIBILE! Dietro a tanta superficialità e tanto trattare con banalità questo tema e i numeri delle SENTENZE di SOCCOMBENZA dei VOSTRI CLIENTI avete un vaga IDEA di quanti danni state facendo all'economia, quanto tempo fate perdere alla GIUSTIZIA, ma soprattutto a QUANTO LE BANCHE VI STANNO RINGRAZIANDO e useranno queste SENTENZE contro TUTTI noi CITTADINI?"*
11. in data 11/6/2015 la BETTI pubblicava *"Tutti gli Avvocati, anche quelli di SDL Centrostudi DEVONO"* lamentando la mancata riconsegna dei documenti e *"Vietata quindi la ritenzione dei*



documenti anche nel caso di mancato pagamento delle spettanze, figuriamoci se hai pagato in anticipo TUTTO”!;

12. in data 20/6/2015 la BETTI pubblicava “*Tuteliamo i nostri diritti. Comunicazione*” sul sito *www.deborahbetti.it* in cui si legge “*Sono già quindi in atto, da tempo, tutte quelle attività per la nostra tutela e nel frattempo cerchiamo di fare anche informazione verso tutte le persone che ne hanno bisogno sul fenomeno in deciso aumento di vendita di “perizie econometriche” e “servizi vari” che spesso si trovano nei contratti di queste società e che i venditori cercano di piazzare sul mercato troppo spesso mascherati dietro “finte preoccupazioni di salvaguardia del cittadino sugli illeciti bancari”.*

Instaurato il contraddittorio si costituiva avanti alla Sezione Ferie la resistente eccependo, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale di Milano (per essere competente il Tribunale di Brescia nel cui Circondario aveva sede la società ricorrente quale centro di interessi) e, nel merito, l’infondatezza del ricorso in difetto di entrambi i requisiti richiesti dalle disposizioni sulla tutela cautelare.

All’udienza del 30/7/2015 si procedeva alla discussione, il Tribunale proponeva una traccia conciliativa e le parti concordemente chiedevano differimento con termini per memorie, anche in ragione dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente.

Fissata udienza per la prosecuzione della trattazione del ricorso in periodo ordinario, verificato il fallimento delle ipotesi conciliative e ribadite dalle parti le rispettive tesi, anche con riferimento alla competenza/incompetenza territoriale, il Tribunale riservava la decisione.

Preliminarmente occorre dare atto che non potrà essere oggetto di valutazione l’ulteriore documentazione inoltrata da parte ricorrente in pendenza della decisione e che, sussistendone i presupposti, ben potrà essere censurata in altra sede.

Il provvedimento cautelare invocato dalla società ricorrente è stato prospettato come funzionale ad un giudizio ordinario di cognizione piena, volto ad ottenere il risarcimento dei danni previo accertamento di condotte illecite imputabili alla resistente che, reiteratamente, ha inserito *in internet* informazioni ritenute lesive dell’ “ *immagine e reputazione professionale*” (pag. 11 del ricorso) dell’ente.

Condotta che astrattamente integra l’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 III comma cp - commessa con altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa - talché anche in questo caso nell’indagine devono trovare applicazione gli stessi limiti derivanti dal bilanciamento tra il diritto di critica o di cronaca e quello all’onore e alla reputazione (quali la verità obiettiva delle informazioni, la continenza delle espressioni usate e l’interesse pubblico all’informazione - cfr. da ultimo Cass. sez. III civ. n. 18174/2014).



Premesso che in ipotesi di azione risarcitoria, per la corretta individuazione del Giudice territorialmente competente il *locus commissi delicti*, quale luogo ove l'obbligazione risarcitoria sorge, è quello ove si produce il danno che è conseguenza del fatto lesivo, l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente - esaminata in relazione all'inquadramento giuridico della futura causa di merito - non è condivisibile.

A tale conclusione, si perviene in ragione del fatto che se è vero che a far tempo della pronuncia delle ss.uu. della Suprema Corte (ordinanza n. 21661/2009) è pacifico in giurisprudenza il principio per il quale - in ipotesi di diffamazione commessa attraverso i mezzi di informazione di massa - la competenza territoriale si radica nel luogo in cui il danneggiato ha il proprio domicilio (essendo questo il luogo in cui si producono gli effetti lesivi dell'offesa arrecata) o, in alternativa, la propria residenza (luoghi intesi quale sede principale degli affari e degli interessi della parte danneggiata e, quindi, luogo in cui presumibilmente si sono verificati gli effetti dannosi negativi dell'offesa alla reputazione e risultando del tutto irrilevante stabilire ove abbia avuto luogo la condotta antiggiuridica dell'agente) tuttavia “ *l'ordinanza n. 21661 del 2009 delle Sezioni Unite di questa Corte ha fissato il principio per cui nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva, e più in generale di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al forum commissi delicti di cui all'art. 20 cpc nel luogo del domicilio del soggetto danneggiato. Tale individuazione.... Non costituisce fissazione di una regola esclusiva, valendo in questa materia la regola generale per cui i fori di cui agli artt. 18, 19 e 20 cpc sono, comunque, fori alternativi*” (Cass. sez. 6-3 ord. n. 271/2015).

Nella fattispecie oggetto di valutazione la resistente risiede in Milano e, per tanto, disattesa l'eccezione preliminare ex art. 669 ter I comma cpc il ricorso ex art. 700 cpc, tuttavia, deve essere disatteso in difetto di entrambi i presupposti che ne legittimano l'accoglimento, in quanto:

Fumus bonis iuris

premessi che le condotte in questa sede valutabili possono essere esclusivamente quelli ascrivibili direttamente alla BETTI, non potendo alla stessa essere esteso un obbligo di controllo delle comunicazioni inviate da altri soggetti che interagiscono nella discussione e del cui contenuto all'atto dell'inserimento in *internet* la resistente non può essere a conoscenza, una valutazione complessiva e pacata dei comunicati censurati consente di ricondurre la vicenda nell'ambito dell'ipotesi diffamatoria aggravata da valutarsi, allo stato e con i limiti propri della cognizione cautelare, scriminata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica, che deve essere riconosciuto ad ogni individuo *uti civis* ex art. 21 Cost.;

i messaggi inviati dalla BETTI risentono dello strumento di comunicazione scelto, risultano caratterizzati da una frammentarietà nelle espressioni che rendono difficile per chi accede direttamente in rete - senza la



mediazione di altri soggetti già a conoscenza degli aspetti critici del rapporto professionale che ha legato la società ricorrente e la resistente quale titolare della società Bema Ceramiche srl – comprendere la concatenazione degli eventi, appaiono evidenziare una condizione emotiva esasperata della resistente e che la induce a reiterare comunicazioni sull’esito della vicenda personale, vicenda sovrapponibile ad un ampio contenzioso avviato in diverse sedi giudiziarie, anche da altri soggetti, in ordine all’esatta quantificazione dei tassi d’interesse applicati ai correntisti dagli istituti di credito e che ha registrato difformi esiti avanti alle Corti di merito (positiva ricorrenza del criterio della pertinenza);

i messaggi, rispetto ai quali le doglianze della società ricorrente tendono ad una non consentita estrapolazione dal contesto espressivo di singole parole ritenute lesive, nella loro genericità ed asprezza non appaiono pretestuosamente denigratori e sovrabbondanti rispetto al resoconto della vicenda personale e della sua negativa critica (positiva ricorrenza del criterio della continenza formale e del rispetto della verità della vicenda processuale ove la resistente è risultata soccombente);

tali considerazioni valgono anche con riferimento all’intervenuta pubblicazione della querela in data 28/10/2014 proposta dalla BETTI poiché la sua divulgazione (la cui valenza di atto meramente di parte non può che considerarsi patrimonio dei consociati) da parte dell’interessata non risulta accompagnata, né parte ricorrente in specifico ha offerto adeguate allegazioni sul punto, da esplicazioni dettagliate ulteriori rispetto al suo contenuto o, comunque, rispetto ad un generico giudizio critico già espresso e reiterato sui fatti che hanno portato ad adire l’A.G. penale;

Periculum in mora

rispetto ai danni non patrimoniali, che è possibile verosimilmente collegare alla natura dei beni giuridici prospettati, non è riscontrabile alcun pregiudizio irreparabile stante l’assenza del *fumus boni iuris* in ragione del legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica riconosciuto e ad analoghe conclusioni può pervenirsi per i prospettati danni patrimoniali rispetto ai quali, per altro, la società ricorrente ha fatto riferimento genericamente alla perdita progressiva di clientela, senza neppure allegare in che termini ciò si stia concretizzando e non potendo certo essere ritenuto sufficiente il richiamo a quella giurisprudenza di merito che tende a valorizzare la difficoltà di liquidazione dell’ipotizzato danno.

All’esito del giudizio consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto della nota spese depositata da parte resistente adeguata al DM n. 55/2014.

P.Q.M.

a) rigetta il ricorso proposto da SDL CENTROSTUDI spa nei confronti di BETTI DEBORAH;



b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di controparte che liquida in € 2227,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie, che liquida nella misura del 15%, ed oltre ad IVA e CPA nella misura di legge.

Così deciso in Milano il 24/9/2015

IL GIUDICE
dott. Serena Baccolini

